



COMUNE DI TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Codice fiscale 88001270789 – Partita IVA 01515200788

Prot. n. 3968

Ordinanza n. 110/2021

IL SINDACO

PREMESSO che l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari (sia Privati che Pubblici) di taluni appezzamenti di terreno siti nel territorio comunale, ed in particolare, nell'ambito del centro urbano, per la presenza di erbacce, rovi, ed arbusti, e rifiuti, possono creare problemi di igiene e salute pubblica, e di rischio di propagazione ed innesco d'incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e delle cose;

RITENUTA la necessità di richiamare tutti i proprietari (sia Privati che Pubblici) di fondi confinanti con le strade Comunali –Provinciali e Statali ricadenti nel territorio del Comune di Tarsia a volere osservare l'obbligo posto dall'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di mantenere le siepi in modo da non restringere e danneggiare le strade stesse e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione;

RAVVISATA, pertanto, la necessità che i proprietari (sia Privati che Pubblici) provvedano a decespugliare e pulire i terreni adiacenti alle abitazioni, allo scopo di prevenire eventuali incendi durante la stagione estiva, con conseguente danno a persone e cose, oltre che inconvenienti igienico-sanitari;

CONSIDERATO che i proprietari (sia Privati che Pubblici) di fondi devono, quindi, provvedere, a proprie spese, ad effettuare con urgenza il taglio dell'erba, delle siepi vive e dei rami degli alberi che si protendono sulle strade per agevolare la libera circolazione ed eliminare eventuali pericoli nonché la pulizia dei fondi;

VISTO il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i;

VISTO il DPR. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i ;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 167 (TUEL);

VISTO l'art. 7 Bis del D.lgs 18/08/2000 n 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione del C.C n 17 del 10/07/2003;

VISTO il D.lgs 3/4/2006 n 152 e s.m.i;

DATTO atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90.

ORDINA

1. A tutti i proprietari (sia Privati che Pubblici) di fondi confinanti con le strade Comunali, Provinciali e Statali ricadenti nel territorio del Comune di Tarsia di provvedere, entro il termine di giorni 7 (sette) dalla data della presente, al taglio

del'erba, delle siepi vive lungo le strade stesse e al taglio dei rami degli alberi che si protendono oltre il confine stradale.

2. A tutti i proprietari (sia Privati che Pubblici) di fondi adiacenti ad abitazioni di provvedere entro il termine di 7 giorni dalla data della presente al decespugliamento ed alla pulizia degli stessi, provvedendo alla rimozione di erba, arbusti e rami secchi, nonché rifiuti e quant'altro possa essere veicolo d'incendio.

AVVERTE

Qualora sia accertato che la mancata osservanza della presente ordinanza possa costituire pericolo per la pubblica incolumità, l'amministrazione Comunale, potrà agire in danno dei proprietari.

Gli inadempienti saranno responsabili dei danni che si dovessero verificare a persone o cose per l'inosservanza della presente ordinanza e potranno essere perseguiti ai sensi dell'art. 650 c.p.

Che in caso di inosservanza della presente ordinanza, tenuto conto delle gravi conseguenze che ne potrebbero derivare, salvo che la violazione non costituisca reato, per i trasgressori la sanzione amministrativa viene determinata in euro 200.00. In caso di mancato pagamento, saranno applicate le norme previste dalla L 689/81.

Che i lavori, in caso di non ottemperanza della presente ordinanza, alla scadenza del termine indicato, senza alcun altro avviso, potranno essere eseguiti d'ufficio con spese a carico dei trasgressori.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e la trasmissione alla Prefettura di Cosenza, alla Provincia di Cosenza, all' Anas spa, alla Stazione dei Carabinieri di Terranova da Sibari, al locale Ufficio della Polizia Municipale;

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R di Catanzaro entro 60 giorni dalla pubblicazione online, oppure entro 120 dalla pubblicazione online è ammesso ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

L'osservanza della presente è demandata alle Forze dell'Ordine ed all'Ufficio di Polizia Municipale.

Tarsia, lì 27/05/2021

IL SINDACO
F.to AVV. ROBERTO AMERUSO

Firma autografa su originale
conservato presso il Comune